

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### **PS11401 - DEUTSCHE BANK-FAI +1%**

*Provvedimento n. 27633*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 aprile 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11401 del 3 aprile 2019, volto a verificare l'esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21 e 23, lettera u), del Codice del Consumo, posta in essere da Deutsche Bank S.p.A.;

VISTE le memorie presentate da Deutsche Bank S.p.A. e dall'Associazione di consumatori segnalante AltroConsumo pervenute in data 9 aprile 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** DEUTSCHE BANK S.p.A. (di seguito DB), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo;

**2.** ALTROCONSUMO, in qualità di Associazione di consumatori segnalante.

### **II. FATTO**

**3.** Con comunicazioni dell'8 e del 13 marzo 2019, l'associazione di consumatori AltroConsumo e un consumatore hanno segnalato la campagna pubblicitaria, diffusa dalla banca Deutsche Bank S.p.A. a mezzo Internet, spot televisivi e volantini pubblicitari, diretta a reclamizzare un'operazione a premi denominata *“Fai più 1%”* con un *claim* principale che promette *“un premio dell'+1% sul totale investito”*, lasciando intendere la possibilità di ottenere un rendimento dell'1% sulle somme investite per coloro che si iscrivono alla promozione entro il 30 aprile 2019 ed effettuano investimenti entro la data del 31 maggio 2019. Secondo i segnalanti, diversamente da quanto lascerebbero intendere le affermazioni dei messaggi pubblicitari circa il riconoscimento di un premio elargito sotto forma di rendimento monetario, il premio consiste in realtà nella

partecipazione ad un sistema di accumulo di punti caricati su un buono elettronico da utilizzare presso esercizi commerciali del circuito convenzionato con Eurotarget S.r.l.

4. Inoltre, dalla lettura del Regolamento disponibile sul sito della Banca (indirizzo <http://www.deutsche-bank.it/faipiu1.html>), risulterebbe che il sistema di accumulo di punti si basa su un meccanismo complesso e di difficile comprensione, che prevede limiti e condizioni che renderebbero comunque estremamente improbabile il conseguimento della prestazione pubblicizzata.

5. Nello specifico, i messaggi oggetto di contestazione riguardano:

- il sito Internet il cui *claim* principale è focalizzato su “Fai + 1%”, accompagnato dall’invito “Porta i tuoi investimenti da noi. In più hai un premio dell’1%”, con una nota di rinvio a fondo pagina. Di seguito il consumatore viene sollecitato a portare “i tuoi investimenti da noi entro il 31 maggio 2019”, perché è possibile non solo “fare affidamento sulla nostra professionalità ed esperienza nella gestione di patrimoni, ma ti riconosciamo un premio dell’1% sul totale investito; tale premio potrà arrivare fino a 20.000 euro”. Ancora di seguito, si dice :“A chi si rivolge l’iniziativa? A tutti coloro che sono già nostri clienti e ai nuovi clienti che, previa apertura di un conto corrente, si iscriveranno all’iniziativa dal 14 gennaio 2019 al 30 aprile 2019 e porteranno i loro investimenti in Deutsche Bank per almeno 30.000 euro, entro il 31 maggio 2019”. Nella nota a fondo pagina, in caratteri più piccoli, sono precisate alcune delle condizioni dell’operazione a premi: il periodo di validità “...dal 14/01/2019 al 31/08/2019 per i clienti privati che aderiranno all’iniziativa secondo le modalità previste dal Regolamento” e la natura e le caratteristiche del premio messo in palio, che viene “riconosciuto tramite buono acquisto elettronico utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso catene di esercenti convenzionati”, la cui entità è calcolata “secondo le modalità di calcolo descritte nel Regolamento e, in ogni caso, non può essere superiore a 20.000 euro nei limiti del montepremi previsto”. La nota di rinvio richiama infine il “Regolamento integrale dell’operazione a premi” scaricabile on line (siti [deutsche-bank.it](http://deutsche-bank.it) e [dbfinancialadvisors.it](http://dbfinancialadvisors.it));

- lo spot televisivo diffuso nel mese di febbraio 2019 attraverso le principali emittenti nazionali la cui scena si svolge, all’interno di un ascensore, tra due uomini: il primo chiede a quale piano l’altro sia diretto, il secondo spinge il bottone dell’ascensore contrassegnato da “+1%” e annuncia “porto i miei investimenti in Deutsche Bank e in più un premio dell’1% sul capitale che investo”. L’ascensore si ferma e, mentre una consulente finanziaria attende il potenziale cliente all’uscita, una voce fuori campo esorta a fare “una scelta di valore porta i tuoi investimenti in Deutsche Bank”. L’ultima sequenza dello spot televisivo si conclude con il *claim* principale a tutto schermo “Fai + 1%” seguito dal nome “Deutsche Bank”, mentre in un *banner* in sovrimpressioni si riporta che si tratta di un “messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi dedicata a clienti privati e valida fino al 31 agosto 2019 nei termini e modalità del Regolamento disponibile presso gli sportelli e gli uffici dei consulenti finanziari Deutsche Bank nonché sui siti [deutsche-bank.it](http://deutsche-bank.it) e [dbfinancialadvisors.it](http://dbfinancialadvisors.it)”;

- il volantino pubblicitario, scaricabile anche dal sito internet, dalla struttura e dalle informazioni simili a quelle riportate nella pagina web.

6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 3 aprile 2019 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11401, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21 e 23, lettera *u*), del Codice del Consumo.

**7.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro cinque giorni dalla sua ricezione, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

**8.** I comportamenti oggetto di contestazione come "pratica commerciale" consistono nella prospettazione ingannevole della possibilità di ottenere un rendimento del "+1%" sul valore economico del proprio investimento, prestazione che potrebbe essere effettivamente non erogata per la presenza di condizioni particolarmente stringenti che influenzano le modalità e i criteri di attribuzione del premio. Al riguardo, si fa riferimento al fatto che non si tratta di un riconoscimento monetario del "+1%" del capitale investito, bensì di un buono elettronico da utilizzare presso esercizi convenzionati con la società terza, Eurotarget s.r.l., emettrice del buono stesso. Inoltre, i possibili investimenti considerabili ai fini dell'erogazione del premio sono suddivisi in categorie, Nuovi apporti provenienti da altro Istituto, Raccolta Netta Investimenti, Raccolta Netta Gestita "estesa" e Riduzione dei Saldi Creditori di C/C; tuttavia, il premio è pari all'1% del valore minimo tra gli apporti di ciascuna categoria (Nuovi apporti provenienti da altro Istituto e Riduzione dei Saldi Creditori di C/C considerati congiuntamente), con il risultato che il premio può essere di gran lunga inferiore all'1% se l'apporto della categoria che pesa di meno è proporzionalmente molto inferiore rispetto alle altre. Ancora, il premio è riconosciuto in termini di punti caricati sul buono elettronico, nella misura di un numero di punti pari all'1% del valore investito (come sopra determinato); tuttavia, il meccanismo di attribuzione dei punti funziona in base ad arrotondamenti e scaglioni, di modo che l'attribuzione segue un criterio meno che proporzionale a partire dalla soglia di 10.000 punti, sino a riconoscere, a fronte di punti teorici superiori a 45.000, solamente 20.000 punti effettivi<sup>1</sup>. Infine, il valore riconosciuto per l'apporto della Raccolta Netta Gestita "estesa" non è quello determinato al 31 maggio 2019, ma quello del 31 agosto 2019.

**9.** Più in dettaglio, dalla lettura del Regolamento dell'operazione a premi, risulta che le Operazioni finanziarie prese in considerazione ai fini della promozione sono gli Investimenti in prodotti di "risparmio gestito esteso" suddivisi nelle quattro categorie denominate Nuovi apporti provenienti da altro Istituto, Raccolta Netta Investimenti, Raccolta Netta Gestita "estesa" e Riduzione dei Saldi Creditori di C/C<sup>2</sup>. Per ciascuna delle categorie Nuovi apporti provenienti da altro Istituto e Riduzione dei Saldi Creditori di C/C la somma investita dovrà essere pari ad almeno 30.000 euro, in caso contrario l'importo investito nella categoria verrà azzerato ai fini del calcolo del premio. Per ciascuna delle categorie Raccolta Netta Investimenti e Raccolta Netta Gestita "estesa" la

---

<sup>1</sup> Più precisamente:

- da 10.001 punti a 15.000 punti verranno riconosciuti 10.000 punti;
- da 15.001 punti a 25.000 punti verranno riconosciuti 12.500 punti;
- da 25.001 punti a 35.000 punti verranno riconosciuti 15.000 punti;
- da 35.001 punti a 45.000 punti verranno riconosciuti 17.500 punti;
- oltre 45.000 punti verranno riconosciuti 20.000 punti.

<sup>2</sup> Pag. 3-5 del regolamento dell'operazione.

somma investita dovrà essere pari ad almeno 30.000 euro, in caso contrario non si avrà diritto al premio<sup>3</sup>.

**10.** Inoltre, le regole per il calcolo del premio prevedono che il suo valore sia determinato prendendo in considerazione il minore tra gli apporti delle suddette categorie (categoria 'A' - i Nuovi apporti provenienti da altro istituto, congiuntamente con la categoria 'D' - Saldi Creditori di C/C; categoria 'B' - Raccolta netta Investimenti; Categoria C- Raccolta netta Gestita 'estesa'), e sia pari all'1% di tale valore<sup>4</sup>. In caso di premio teorico corrispondente a un valore superiore a 10.000 euro, esso verrà incrementato non linearmente ma per scaglioni.

**11.** Il regolamento dell'operazione prevede entro la data del 30 aprile 2019 l'adesione alla promozione, previa sottoscrizione del modulo scaricabile *on line* e del modulo di richiesta del buono di acquisto elettronico. Gli investimenti validi ai fini del calcolo del 'premio' riguardano operazioni da effettuarsi entro il 31 maggio 2019<sup>5</sup>.

### III. LE MEMORIE DELLE PARTI

**12.** A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 3 aprile 2019, con riferimento al procedimento cautelare, in data 9 aprile 2019 sono state prodotte memorie difensive da parte della società DB e di AltroConsumo<sup>6</sup>.

**13.** Dall'esame della memoria della banca DB emerge che:

- data la natura dell'operazione a premi '*Fai +1%*' lanciata nel mese di gennaio 2019, la corresponsione di un premio sotto forma di buoni spesa elettronici è stata una scelta obbligatoria, ai sensi della normativa vigente<sup>7</sup>;
- il buono elettronico emesso dal soggetto terzo è spendibile presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che dispongono di un POS;
- si tratta di un premio riconosciuto a fronte degli investimenti effettuati, a condizione di possedere/aprire un conto presso la Banca, nonché di impegnare le somme ivi versate o trasferite da altro Istituto — per un importo non inferiore a 30.000 euro - sottoscrivendo prodotti di risparmio gestito "esteso". Tale circostanza è chiaramente indicata sin dalla prima pagina del regolamento dell'operazione;
- con riferimento al sito Internet e ai volantini, il *claim* contrariamente a quanto contestato in avvio non prospetta al cliente la possibilità di ottenere un "*incremento in termini monetari al proprio capitale investito*", ma fa espresso riferimento ad un "*premio dell'1% sul totale investito*": tenuto conto che la normativa vieta espressamente l'erogazione di premi in denaro, è evidente che il "premio" (di valore massimo di 20.000 euro) è da intendersi in termini di "controvalore" dei beni e servizi offerti, che DB ha deciso di fornire sotto forma di buoni elettronici. Tale circostanza, oltre che essere portata all'attenzione del consumatore con l'apposizione ben visibile della nota n. 1 in

<sup>3</sup> Esempio n. 5, di pag. 10 del Regolamento dell'operazione a premi.

<sup>4</sup> Esempi riportati da pag. 8 a pag. 11 del Regolamento dell'Operazione a premi.

<sup>5</sup> Pagg. 2 e 3 del regolamento dell'operazione.

<sup>6</sup> Docc. n. 8 – memoria di AltroConsumo e n. 9 – memoria DB.

<sup>7</sup> D.P.R. 26-10-2001, n. 430, recante il '*Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell' art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*', art. 4, rubricato "Premi".

corrispondenza del *claim*, è nuovamente evidenziata al momento della sottoscrizione dell'offerta, quando al cliente è richiesto di sottoscrivere specificamente il modulo di richiesta del buono elettronico;

- il consumatore viene reso edotto sin dal primo contatto che il premio potrebbe essere anche inferiore all'1%, in virtù del meccanismo di calcolo previsto dal Regolamento. Sebbene tale circostanza finisca con il ricorrere, sulla base dei dati relativi ai soggetti che hanno aderito all'iniziativa, in poco meno dell'1% dei casi, la stessa viene immediatamente rappresentata al consumatore sempre nella nota n. 1, apposta in corrispondenza del *claim* principale, in cui si specifica che "*il premio è definito secondo le modalità di calcolo descritte nel Regolamento e, in ogni caso, non può essere superiore a 20.000 euro*" (circostanza, quest'ultima, ribadita anche nel corpo del messaggio, in cui si afferma che "*tale premio potrà arrivare fino a 20.000 euro*";

- sono state apportate dall'8 aprile 2019 alcune modifiche al contenuto del volantino e del sito internet, inserendo opportune informazioni circa il premio che "*verrà riconosciuto tramite il buono acquisto elettronico utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi*" (con rinvio sul punto al regolamento dell'operazione), sarà riconosciuto nella misura pari a "*fino all'1%*" con una specificazione nel seguito in cui si precisa che si tratta di "*un premio dell'1% fino ad un importo investito di un milione di euro. Per importi superiori, il premio sarà calcolato a scaglioni come da Regolamento*". Inoltre, è stata inserita l'indicazione che per poter beneficiare del premio occorre portare gli "*investimenti in Deutsche Bank per almeno 30.000 euro entro il 31 maggio 2019, mantenendoli fino al 31 agosto 2019*".

**14.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, il professionista evidenzia che l'operazione è destinata ad esaurirsi entro il mese di aprile 2019 e, pertanto, un eventuale provvedimento cautelare interverrebbe a ridosso della naturale scadenza dell'Operazione. Inoltre, le modifiche apportate al volantino e al sito Internet valgono ad eliminare alla radice ogni possibile profilo di ingannevolezza nei confronti di quei consumatori che dovessero eventualmente scegliere di aderire all'Operazione nel periodo ricompreso tra l'8 e il 30 aprile 2019.

**15.** Per quanto riguarda lo spot, esso è stato trasmesso dal 17 febbraio al 2 marzo 2019 e non sono previsti nuovi ed ulteriori passaggi.

**16.** L'associazione AltroConsumo ha rappresentato quanto segue:

- l'operazione a premi "*Fai +1%*", quand'anche siano rispettate le complicatissime condizioni del suo regolamento, non assicura l'1% in denaro dei nuovi capitali apportati, ma dei punti che verranno convertiti in un buono di acquisto elettronico, 1 euro per ogni punto riconosciuto;

- DB promette di erogare il premio con un buono di acquisto elettronico, fornito dalla società Eurotarget S.r.l., ma non sono chiare le tipologie dei beni e servizi acquistabili e le modalità di fruizione del buono elettronico, né quale sia la sua data di scadenza e quando sarà erogato;

- l'offerta è destinata a nuovi e vecchi clienti che aderiranno entro il prossimo 30 aprile e apporteranno nuova liquidità entro il 31 maggio, strumenti finanziari e acquisteranno nuovi prodotti collocati dalla banca. Ciò implicherà la necessità di versare nuovo denaro e strumenti finanziari per almeno 30.000 euro. In caso contrario, ai fini del calcolo, l'importo sarà azzerato e, di conseguenza, non ci sarà alcun premio.

#### IV. VALUTAZIONI

**17.** Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente *prima facie* la pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 21 e 23, lett. u), del Codice del Consumo, anche nella nuova formulazione delle comunicazioni commerciali attualmente in diffusione. Nonostante, infatti, le integrazioni e modifiche inserite dal professionista nelle more del sub procedimento cautelare è tuttora riportato in modo incompleto e generico il fatto che l’iniziativa è rivolta “*A tutti coloro che [...] porteranno i loro investimenti in Deutsche Bank per almeno 30.000 euro*”, entro la data del 31 maggio 2019, senza alcuna precisazione circa il fatto che gli investimenti sono classificati in categorie, per ciascuna delle quali è necessario impiegare la somma minima di 30.000 euro ai fini del calcolo del premio e addirittura del riconoscimento dello stesso. Inoltre, persistono significativi elementi di ingannevolezza in relazione alla quantificazione del premio, indicato come “*fino all’1%*” e “*dell’1% fino ad un importo investito di un milione di euro*”.

**18.** Le modalità di calcolo del premio stabilite dal regolamento dell’operazione rendono infatti difficile l’erogazione di un premio pari all’1% e implicano casi in cui il premio non venga corrisposto anche a fronte di investimenti superiori a 30.000 euro.

**19.** Con riferimento al primo punto (*claim* “*fino all’1%*” e “*dell’1% fino ad un importo investito di un milione di euro*”), rileva che la percentuale dell’1% venga sempre calcolata sul valore minimo investito tra le varie tipologie di operazioni finanziarie previste (categoria ‘A’ - i Nuovi apporti provenienti da altro istituto, congiuntamente con la categoria ‘D’ - Saldi Creditori di C/C; categoria ‘B’ - Raccolta netta Investimenti; Categoria C- Raccolta netta Gestita ‘estesa’). Poiché, però, ai fini della corresponsione del premio è necessario aver impiegato almeno 30.000 euro in ciascuna delle categorie B e C, ne potrebbe discendere che la percentuale promessa non venga garantita. Del resto, tra gli esempi riportati nel regolamento dell’operazione non ve n’è nessuno in cui il premio sia pari all’1% del totale investito, anche quando inferiore a 1 milione di euro.

**20.** Con riferimento all’affermazione “*A tutti coloro che [...] porteranno i loro investimenti in Deutsche Bank per almeno 30.000 euro*”, qualora come visto il totale apportato sia superiore alla soglia ma quello impiegato nella categoria B e/o C non la raggiunga, il premio non sarà conferito. L’esempio n. 5 del regolamento dell’operazione illustra proprio tale caso.

**21.** Inoltre, i messaggi attualmente in diffusione sul sito e tramite volantini riportano a grandi caratteri nella parte iniziale il nome dell’operazione “*FAI +1%*” e accanto “*Porta i tuoi investimenti da noi. In più hai un premio fino all’1%*”. Tali *claim* lasciano intendere che si tratti di un riconoscimento monetario di “*+1%*” del capitale investito. Solamente in un passaggio successivo del messaggio, dall’evidenza grafica e testuale ridotta rispetto alle affermazioni di cui sopra<sup>8</sup>, e in una nota a fondo pagina, richiamata accanto a “*fino all’1%*” ma dai caratteri estremamente ridotti<sup>9</sup>, viene indicato che il premio verrà erogato sotto la forma di punti caricati su un buono elettronico di spesa, da utilizzarsi presso un circuito di esercenti convenzionati. Né la dicitura “*premio*” appare sufficiente a lasciar intendere che ci si trovi in presenza di un’operazione

---

<sup>8</sup> “*Come ti verrà riconosciuto il premio? Il premio ti verrà riconosciuto tramite buono acquisto elettronico utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi*”

<sup>9</sup> “*Premio riconosciuto tramite buono acquisto elettronico utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso catene di esercenti convenzionati.*”

a premi, se associato a prodotti di investimento ed espresso in percentuale rispetto a somme investite. L'enfasi posta sui *claim* iniziali rispetto alle specificazioni successive è in grado di attirare l'attenzione esclusiva o prevalente del consumatore sulle promesse, non veritiere, di un premio da corrisondersi in termini monetari, quasi una sorta di rendimento aggiuntivo, sugli investimenti effettuati.

**22.** Si rileva, dunque, che qualora il consumatore disponga di liquidità o di determinati strumenti finanziari nei quali avesse investito i propri capitali, potrebbe essere sollecitato a impiegarla/trasferirli presso DB per effetto di un rendimento promesso nei messaggi che non sarà mai corrisposto nei termini indicati; inoltre, in alcuni casi esso potrebbe non essere del tutto erogato anche a fronte di impieghi superiori alla soglia minima indicata, e infine non corrisponde a un rendimento in termini monetari.

**23.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che le condotte sopra delineate, consistenti nella prospettazione ingannevole della possibilità di ottenere un rendimento sugli investimenti di ammontare elevato, se confrontato con i tassi medi di rendimento dei prodotti finanziari, sono caratterizzate da un elevato grado di offensività. Al riguardo, infatti, i messaggi tutt'ora in diffusione potrebbero indurre i consumatori ad affrettarsi a impiegare/trasferire da altre società finanziarie/banche ingenti somme, tenuto conto dei vincoli temporali dell'operazione. Difatti, proprio il fatto che l'operazione è in scadenza (30 aprile 2019) potrebbe determinare una particolare concentrazione di adesioni nel periodo di validità residuo, da parte di coloro che hanno rimandato sino a oggi la propria decisione o comunque si affrettano a partecipare per non perdere i benefici promessi. Inoltre, gli effetti decettivi dei messaggi perdureranno fino al 31 maggio 2019, data entro la quale dovranno essere effettuati in concreto gli investimenti utili per ottenere il premio. In quest'ottica, il *periculum* sussiste anche nei confronti di coloro i quali, avendo già aderito alla promozione, siano indotti a effettuare investimenti tramite DB entro la fine del mese di maggio 2019.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nella promozione ingannevole di un'operazione nella quale si promette un rendimento dell'1% sugli investimenti effettuati, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO, inoltre, che al fine di soddisfare le esigenze cautelari si rende necessario disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento a cura e spese del professionista, sul sito internet <https://www.deutsche-bank.it/>;

## DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Deutsche Bank S.p.A.:

a) sospenda provvisoriamente i messaggi pubblicitari descritti nella comunicazione di avvio del procedimento e nella memoria del 9 aprile 2019 della stessa Deutsche Bank S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 2, del Regolamento;

b) pubblichino un estratto del presente provvedimento, a sua cura e spese, sul sito internet <https://www.deutsche-bank.it/>, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell'estratto della delibera è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
- 2) l'estratto dovrà essere pubblicato entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento nel sito internet <https://www.deutsche-bank.it/>, e dovrà essere accessibile tramite uno dei riquadri che appaiono all'apertura dell'homepage, visualizzabile senza scorrimento del mouse, fino al 31 maggio 2019;
- 3) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato e le modalità di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione, così come nelle restanti pagine del sito, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
- 4) che la pubblicazione dell'estratto della delibera sulla *homepage* del sito internet <https://www.deutsche-bank.it/> dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una relazione che illustri dettagliatamente le modalità con cui l'estratto della delibera è stato pubblicato;

c) comunichi all'Autorità, per quanto riguarda il disposto di cui alla lettera a), l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---